

BANDO

**per l'erogazione di contributi a sostegno dei progetti
innovativi in attuazione
dell'art. 4, comma 2 lettere b), g)
e dell'art. 5, comma 1 lettere a), b)**

**l.r. n. 23/99:
“Politiche regionali per la famiglia”**

Anno 2006

SCADENZA 24 maggio 2006

INDICE

Premessa	Pag. 3
1. Finalità del Bando	Pag. 3
2. Soggetti che possono partecipare al bando	Pag. 3
3. Ambiti di intervento	Pag. 4
4. Criteri per il riparto dello stanziamento regionale ed entità del contributo.	Pag. 4
5. Inammissibilità dei progetti	Pag. 5
6. Modalità e termini per la presentazione delle domande di cofinanziamento regionale	Pag. 6
7. Azioni di promozione da parte delle Aziende Sanitarie Locali e del Comune di Milano	Pag. 6
8. Compiti delle ASL e del Comune di Milano	Pag. 6
9. Istituzione e compiti delle Unità tecniche di valutazione delle A.S.L. e dell' "Organismo istituzionale per l'integrazione degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari" del Comune di Milano.	Pag. 7
10. Criteri e procedure di valutazione	Pag. 7
11. Tempi e modalità di attuazione dei progetti e di erogazione dei Contributi	Pag. 8
12. Uso del "logo" regionale	Pag. 8
ALLEGATI: Schede guida per la realizzazione dei progetti innovativi in attuazione dell'art. 4, comma 2 lettere b) g)	Pag. 9
Schede guida per la realizzazione dei progetti innovativi in attuazione dell'art. 5, comma 1	Pag. 10

Premessa

Il presente bando individua i criteri per l'ammissione a contributo e regola le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti innovativi ai sensi dell'art.4 comma 2 e dell'art. 5, comma 1 della l.r.23/99 "Politiche regionali per la famiglia"- anno 2006

1 Finalità del Bando

Promuovere e sostenere iniziative finalizzate alla creazione di reti di solidarietà fra le famiglie, allo sviluppo dell'associazionismo familiare, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidale.

2 Soggetti che possono partecipare al bando

Sono ammessi a presentare domanda i soggetti sotto elencati:

- associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex l.r. n° 23/99;
- organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionale o provinciali del registro ex l.r. n° 22/93;
- associazioni iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali ex l.r. n° 28/96;
- cooperative sociali iscritte nella sezione A dell'albo regionale ex l.r. n. 16/93 confermata dalla ex l.r. 21/03;
- enti privati con personalità giuridica riconosciuta ex D.P.R. 361/2000 iscritti al registro regionale;
- enti ecclesiastici con personalità giuridica ex L. 222/85;
- associazioni femminili iscritte al registro regionale delle associazioni femminili ex l.r.16/92.

Per consentire agevolmente l'iscrizione delle associazioni di solidarietà familiare ex l.r. n° 23/99, delle organizzazioni di volontariato ex l.r. 22/93 e delle associazioni ex l.r.28/96 ai rispettivi registri entro il termine di presentazione dei progetti (24 maggio 2006) le eventuali domande d'iscrizione devono pervenire agli uffici competenti entro e non oltre l'8 maggio 2006.

E' promossa l'attivazione di partnership/collaborazioni tra associazioni di solidarietà familiare e gli altri soggetti non profit, sopraelencati, solo per i progetti presentati ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera g). Tale attivazione è finalizzata alla realizzazione di iniziative innovative di rete rivolte a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica attraverso una presa in carico complessiva dei bisogni formativi, educativi e di socializzazione di minori e adolescenti.

Il capofila dei progetti in partnership/collaborazione deve essere individuato espressamente nelle associazioni di solidarietà familiare iscritte al registro regionale ex l.r. n° 23/99;

L'individuazione del capofila e del soggetto/i che intendono partecipare alla partnership/collaborazione deve essere esplicitata nel progetto e formalizzata attraverso scrittura privata sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner (da allegare alla domanda di contributo).

3. Ambiti di intervento

Per l'anno 2006 gli enti non profit, individuati al punto 2., possono presentare progetti innovativi relativi ai seguenti ambiti:

- art.4, comma 2 lettere b), g), in tal caso i progetti devono sviluppare interventi rivolti alla popolazione 0/18 anni.
- art.5, comma 1 lettere a), b).

Nell'allegata "Scheda guida per i progetti innovativi", sono individuati alcuni requisiti e criteri organizzativi relativi ai diversi ambiti di intervento.

Ogni soggetto che partecipa al bando può presentare **1 solo progetto** ai sensi dell'art 4 comma 2 lettera b) o g), e **1 solo progetto** ai sensi dell'art 5 comma 1 lettera a) o b).

Si fa inoltre presente che è possibile presentare progetti che si configurano quali "continuazione" di progetti attivati a seguito di finanziamenti dei Bandi 2004 e 2005 della l.r.23/99, ma limitatamente all'ambito dell'art.4, comma 2 lettera g).

4. Criteri per il riparto dello stanziamento regionale ed entità del contributo.

Lo stanziamento regionale per il presente Bando-anno 2006 ammonta a complessivi € **8.000.000,00** assegnati alle Aziende Sanitarie Locali e al Comune di Milano e ripartiti sulla base della popolazione complessiva residente.

➤ Per ogni Azienda Sanitaria Locale e per il Comune di Milano, le risorse sono così ripartite:

- 65% ai progetti da attivare a norma dell'art.4, comma 2, lettere b), g);
- 35% ai progetti da attivare a norma dell'art.5, comma 1 lettere a), b);

❖ Per i progetti da attivare a norma **dell'art.4, comma 2 lettere b), g)** le risorse sono così ripartite:

- 70 % ai progetti presentati dalle associazioni di solidarietà familiare operanti singolarmente o in partnership con altri soggetti non profit (individuati al punto 2) ;
- 30% ai progetti presentati da altri soggetti non profit (individuati al punto2).

❖ Per i progetti da attivare a norma **dell'art.5 comma 1 lettere a), b)** le risorse sono così ripartite:

- 50 % ai progetti presentati dalle associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex l.r. n° 23/99;
- 50% ai progetti presentati da altri soggetti non profit (individuati al punto2).

I progetti, in ordine di graduatoria, saranno finanziati sino ad esaurimento dei fondi stanziati. Esaurita una singola graduatoria i residui di finanziamento dovranno essere assegnati alla graduatoria relativa alla analoga tipologia di ente proponente dell'altro articolo di legge; solo in subordine il residuo di finanziamento potrà essere assegnato alle graduatorie degli altri enti proponenti.

Per ogni progetto di nuova presentazione, relativo all'art. 4 comma 2 lettera b) o g), il cofinanziamento regionale sarà pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso e comunque non superiore a:

- € **25.822,84** per i progetti presentati da un singolo soggetto;

- **€40.000,00** per i progetti presentati da associazioni di solidarietà familiare in partnership con altri soggetti non profit;

Per ogni progetto di nuova presentazione, relativo all'art. 5 comma 1, lettere a), b) il cofinanziamento regionale sarà pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso e comunque non superiore a **€15.000,00**;

Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, verrà erogato l'importo richiesto.

In caso di cofinanziamento da parte di altri Enti pubblici, l'importo del contributo regionale verrà ridotto della quota pari all'entità del cofinanziamento messo a disposizione da tali enti.

E' possibile, inoltre, presentare progetti che si configurano quale "continuazione" della prima e/o della seconda annualità di progetti finanziati e attivati a seguito dei Bandi 2004 e 2005 della l.r.23/99, all'art.4, comma 2 lettera g)

In tal caso si precisa che:

- il cofinanziamento regionale per la continuazione della prima annualità di un progetto già finanziato e attivato a seguito del bando 2005, sarà pari al 40% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a **€14.755,91**. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 40% del costo complessivo, verrà erogato l'importo richiesto.
- il cofinanziamento regionale per la continuazione della seconda annualità di un progetto già finanziato e attivato a seguito del bando 2004 e la cui prosecuzione della prima annualità è stata finanziata dal Bando 2005, sarà pari al 25% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a **€9.222,44**. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 25% del costo complessivo, verrà erogato l'importo richiesto.
- Il cofinanziamento da parte di altri enti pubblici potrà essere aggiunto, senza riduzioni del contributo regionale, fino a raggiungere una quota complessiva che non sia superiore al 70% del costo complessivo del progetto.

5. Inammissibilità dei progetti

Non sono ammessi al cofinanziamento regionale i progetti:

- che saranno inviati alle Aziende Sanitarie Locali o al Comune di Milano oltre il termine indicato dal bando;
- che si configurano come attività commerciale;
- che beneficiano di finanziamenti ai sensi di altre norme regionali, nazionali, comunitarie di settore
- che risultano privi dell'indicazione delle fonti e delle entità di finanziamento atte a coprire tutti i costi del progetto stesso;
- che sviluppano attività non riconducibili ai criteri riportati dal presente bando.
- che sono presentati da enti che alla scadenza del termine di presentazione dei progetti alle ASL /Comune di Milano non risultino iscritti ai rispettivi registri ;
- che, svolti in collaborazione/partnership, individuano un "capofila" diverso da un'associazione di solidarietà familiare iscritta al registro regionale ;
- che sono privi della formalizzazione del rapporto di partnership/collaborazione con l'indicazione del soggetto capofila sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner;

6.Modalità e termini per la presentazione delle domande di cofinanziamento regionale

Ogni domanda presentata deve accompagnare un progetto relativo ad un solo ambito di intervento; la domanda, in carta libera, redatta secondo il modello allegato alla presente deliberazione e firmata dal legale rappresentante del soggetto giuridico proponente, deve essere corredata dallo “Schema tecnico per la presentazione dei progetti” rispettivamente per l’art.4 lettera b) o g) e/o per l’art.5, comma 1 lettera a) o b).

Le domande, pena di decadenza, devono pervenire ai protocolli generali delle singole Aziende Sanitarie Locali e/o al protocollo del Settore Servizi socio-sanitari del Comune di Milano entro e non oltre **il giorno 24 maggio 2006.**

Per le domande inviate a mezzo posta farà fede il timbro in partenza apposto dall’Ufficio postale per accettazione.

7.Azioni di promozione da parte delle Aziende Sanitarie Locali e del Comune di Milano

Le Aziende Sanitarie Locali ed il Comune di Milano promuovono il coinvolgimento, sui rispettivi territori, di tutti i soggetti che possono presentare progetti, secondo le indicazioni del presente Bando, avvalendosi anche della collaborazione degli Uffici di piano degli ambiti territoriali attivati ai sensi della L.328/2000 e dei Centri di Servizio per il Volontariato.

8.Compiti delle ASL e del Comune di Milano.

- Le Aziende Sanitarie Locali e il Comune di Milano provvedono al ricevimento delle istanze, all’istruttoria circa l’ammissibilità o meno delle stesse, alla nomina dell’Unità tecnica di valutazione e alla formulazione delle graduatorie relative ai progetti ammessi al cofinanziamento regionale.
- La Conferenza dei Sindaci di ogni Azienda Sanitaria Locale e il Comune di Milano individuano, secondo una scala di priorità e coerentemente con le necessità territoriali, gli ambiti progettuali di maggior interesse.
- Le Aziende Sanitarie Locali ed il Comune di Milano debbono verificare ed attestare che non vi siano sovrapposizioni con altri finanziamenti provenienti dalle leggi regionali, statali e comunitarie di settore.
- Le graduatorie e l’elenco dei progetti ammessi e non ammessi devono essere rese pubbliche dalle ASL/Comune di Milano e contestualmente trasmesse entro il **24 luglio 2006** alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Unità Operativa Attuazione obiettivi, controllo dei risultati e politiche per la famiglia – Via Pola n. 9/11 – 20124 Milano;
- Spetta alle ASL/Comune di Milano, l’attività di vigilanza sulla realizzazione dei progetti attivati dal presente bando sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione Lombardia;
- Le Aziende Sanitarie Locali e il Comune di Milano provvedono a comunicare alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale l’avvenuta stipula dei contratti con i soggetti gestori entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie”.

9. Istituzione e compiti delle *Unità tecniche di valutazione* delle A.S.L. e del Comune di Milano.

Ogni Azienda Sanitaria Locale formalizza l'istituzione dell'**Unità tecnica di valutazione** dei progetti, secondo la seguente composizione:

- Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, che la presiede;
- Direttore Sociale del Dipartimento ASSI della Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, che la coordina;
- due funzionari in qualità di esperti indicati dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Locale, purché non appartenenti ad organismi del Terzo settore.

Il Comune di Milano, formalizzerà l'istituzione dell'Unità Tecnica di Valutazione dei progetti, secondo la seguente composizione:

- Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Milano o suo delegato, che la presiede;
- Direttore Sociale del Dipartimento A.S.S.I. dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Milano o suo delegato, che la coordina;
- Direttore Centrale dei Servizi socio-sanitari del Comune di Milano, o suo delegato;
- Dirigente Settore Servizi alla Famiglia Comune di Milano o suo delegato.

Le Unità tecniche di valutazione formulano le seguenti graduatorie:

1. progetti presentati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) e g), l.r. 23/99 dalle associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex l.r. n° 23/99 singolarmente o in partnership con altri soggetti;
2. progetti presentati ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera b) e g) l.r. 23/99 dagli altri soggetti aventi titolo;
3. progetti presentati ai sensi dell'art. 5, comma 1, l.r. 23/99 dalle associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex l.r. n° 23/99;
4. progetti presentati ai sensi dell'art. 5, comma 1, l.r. 23/99 dagli altri soggetti aventi titolo.

10. Criteri e procedure di valutazione

Ai fini della formulazione delle graduatorie di merito, le Unità Tecniche di Valutazione, di cui al suddetto punto 9, valutano i progetti ammessi attribuendo agli stessi un punteggio, sino ad un massimo di 50 punti, individuato in base ai seguenti criteri:

- priorità attribuita all'ambito di intervento (punti da 0 a 5)
- coerenza del progetto in relazione al bisogno al quale si intende rispondere (punti da 0 a 5)
- qualità delle risorse umane impiegate, nell'ottica della l.r.23/99 (punti da 0 a 5)
- capacità di coinvolgimento della 'rete istituzionale' (punti da 0 a 5)
- qualità delle attività descritte (punti da 0 a 5)
- coerenza fra obiettivi e piano operativo (punti da 0 a 5)
- individuazione di strumenti per la verifica intermedia e finale del progetto (punti da 0 a 5)
- conformità alle linee della l.r. 23/99 (punti da 0 a 5)
- efficienza economica: rapporto costi/benefici (punti da 0 a 5)
- progetti innovativi in partnership tra associazioni di solidarietà familiare e gli altri soggetti non profit (punti 5)

11. Tempi e modalità di attuazione dei progetti e di erogazione dei contributi

Per ogni progetto il periodo massimo finanziabile corrisponde ad un anno dalla data di avvio del progetto stesso.

Ogni progetto declinerà, all'interno dello schema tecnico, i tempi per la propria realizzazione in modo che questi risultino coerenti con le finalità, le attività e i costi previsti.

Dei progetti approvati viene data comunicazione ai comuni capofila degli ambiti distrettuali, anche al fine di valutarne ogni possibile connessione con la programmazione zonale.

Per la realizzazione di ogni progetto le ASL/Comune di Milano, **entro 2 mesi** dalla pubblicazione delle graduatorie, devono stipulare i contratti con i soggetti gestori. Non è prevista la possibilità di delega ad un altro soggetto per la gestione del progetto.

I progetti devono iniziare entro 3 mesi dalla firma del contratto e concludere la propria attività entro 12 mesi dalla comunicazione di avvio dell'attività stessa. Non saranno concesse proroghe dei tempi.

I progetti attivati ai sensi del presente bando potranno avere inizio a partire dal 1 settembre 2006.

L'erogazione, da parte delle ASL/Comune di Milano, del contributo assegnato avviene con le seguenti modalità:

- 70% alla dichiarazione di avvio del progetto da parte del soggetto gestore
- 30% a conclusione del progetto, o comunque, a conclusione delle attività riferite al periodo finanziabile, certificate dall'ASL/Comune di Milano che effettua le necessarie verifiche sullo stato di attuazione del progetto.

Il saldo dovrà essere erogato entro 3 mesi dalla dichiarazione di conclusione del progetto da parte del soggetto gestore.

In caso di mancato avvio saranno revocati i finanziamenti assegnati e recuperate le quote precedentemente erogate.

Qualora l'attuazione del progetto, alla luce degli esiti del monitoraggio da parte delle ASL/Comune di Milano risultasse in grave difformità rispetto a quanto previsto, si provvederà, a cura delle strutture amministrative delle ASL/Comune di Milano, a revocare il cofinanziamento regionale assegnato e a recuperare eventuali somme già erogate.

Le quote non spese o recuperate per mancata realizzazione dei progetti o per economie realizzate, rimangono assegnate alle ASL/Comune di Milano, e vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 4 comma 2 e dall'art. 5 comma 1 della l.r.23/99.

12. Uso del "logo" regionale

Qualora lo svolgimento del progetto preveda la realizzazione di materiali o eventi di informazione e/o comunicazione, sugli stessi dovrà essere stampato il logotipo regionale. La richiesta deve essere presentata all'ASL di competenza che rilascerà la relativa autorizzazione.

**Schede guida per la realizzazione dei progetti innovativi
in attuazione dell'art. 4, comma 2 lettere b) e g)
l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"
BANDO 2006**

Art.4, comma 2	AMBITI DI INTERVENTO	REQUISITI E CRITERI ORGANIZZATIVI
lettera b)	<i>Potenziare la ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla Giunta Regionale</i>	<p>I progetti prevedono azioni di integrazione e potenziamento delle attività svolte da asili nido e, per analogia, dai servizi per la prima infanzia come definiti dalla D.G.R. 20588 del 11.02.2005, ovverosia dai nidi, micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia.</p> <p>Scopo dei progetti è quello di valorizzare ed utilizzare in modo flessibile tutte le risorse ed opportunità – in termini di spazi, tempi di apertura, attività, sinergie con la rete locale di solidarietà familiare e con i servizi per la prima infanzia presenti sul territorio – per sostenere azioni innovative e sperimentali anche a favore della partecipazione di bambini disabili e di bambini figli di madri sole prevedendo, oltre al coinvolgimento degli abituali fruitori del servizio, anche quello di altri bambini e delle loro famiglie del territorio.</p>
lettera g)	<i>Combattere il fenomeno della dispersione scolastica.</i>	<p>I progetti devono essere rivolti a sostenere i percorsi formativi dei minori aiutandoli a maturare responsabilmente la piena consapevolezza della propria persona e delle proprie capacità anche in vista del raggiungimento del successo formativo.</p> <p>Le specifiche azioni devono quindi trovare un orizzonte comune in un progetto educativo e formativo personalizzato che deve prevedere, laddove possibile, il coinvolgimento della famiglia, della scuola, delle agenzie educative e sportive del territorio e dei servizi territoriali, quali attori che concorrono sinergicamente ad un percorso di crescita globale.</p> <p>A titolo esemplificativo i progetti potrebbero prevedere le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aiuto allo studio / sostegno scolastico anche attraverso attività sperimentali di recupero degli apprendimenti e di sostegno al raggiungimento del successo formativo; • percorsi di orientamento/rimotivazione; • attività di ascolto e sostegno nei percorsi di assunzione di responsabilità e autonomia • coordinamento con interventi di socializzazione in cui la proposta di utilizzo del tempo libero si connota in termini educativi

**Schede guida per la realizzazione dei progetti innovativi
in attuazione dell'art. 5, comma 1 lettere a) e b)
l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"
BANDO 2006**

Art. 5, comma 1	AMBITI DI INTERVENTO	REQUISITI E CRITERI ORGANIZZATIVI
lettera a)	<i>Organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di banche del tempo.</i>	<p>Auto-mutuo aiuto: I progetti prevedono interventi a gestione solidaristica di aiuto domiciliare o a persone ricoverate, che vedono la famiglia quale protagonista attiva nella promozione dell'aiuto reciproco nel sostegno alle fasce più deboli.</p> <p>Banche del tempo: I progetti si riferiscono alla promozione, organizzazione e gestione delle banche del tempo o altre idonee modalità di incontro domanda/offerta per la realizzazione di attività volontaria a carattere educativo e di cura rivolte a famiglie, minori, disabili, anziani.</p>
lettera b)	<i>Promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi</i>	I progetti promuovono le iniziative dell'associazionismo familiare, la sensibilizzazione e formazione delle famiglie. Tali progetti evidenziano il ruolo fondamentale della famiglia nella prevenzione del disagio e dei fattori sociali di rischio.